

REGOLAMENTO INTERNO DELLA RESIDENZA

***Approvato con Deliberazione del Collegio Commissariale n. 13 del 10.09.2015,
modificato con Deliberazione del Collegio Commissariale n. 18 del 05.10.2017.***



Indice

TITOLO I - IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA	Pag. 3
Art. 1 - La residenza - Definizione e finalità	Pag. 3
Art. 2 - Servizi residenziali - Organizzazione della vita comunitaria	Pag. 3
Art. 3 - Servizi forniti all'ospite	Pag. 3
Art. 4 - Rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale	Pag. 4
Art. 5 - Norme d'interesse generale, servizi vari - divieti	Pag. 4
Art. 6 - Ambiente di vita	Pag. 5
Art. 7 - Diritti degli Utenti	Pag. 6
Art. 8 - Responsabilità degli Ospiti	Pag. 6
Art. 9 - Segnalazioni e reclami	Pag. 6
Art. 10 - Documentazione	Pag. 7
Art. 11 - Trattamento Dati Personali	Pag. 7
Art. 12 - Custodia valori, valori giacenti e Responsabilità Civile	Pag. 7
Art. 13 - Polizza Assicurativa	Pag. 8
Art. 14 - Ammissione in struttura	Pag. 8
Art. 15 - Criteri per l'Ammissione	Pag. 8
Art. 16 - Domanda di ammissione e contratto di ospitalità	Pag. 8
Art. 17 - Dimissioni	Pag. 9
Art. 18 - Allontanamento	Pag. 9
Art. 19 - Retta	Pag. 10
Art. 20 - Avvertenze di carattere generale in caso di evacuazione	Pag. 11
 TITOLO II - SERVIZI ESTERNI	 Pag. 11
Art. 21 - Ambito d'intervento	Pag. 11
Art. 22 - Programmazione degli interventi	Pag. 11
Art. 23 - Gestione e risorse	Pag. 12
 TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO	 Pag. 12
Art. 24 - Entrata in vigore	Pag. 12
Art. 25 - Norme di rinvio	Pag. 12



TITOLO I - IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA

Art. 1 - La residenza - Definizione e finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, la Residenza dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Paravidini", da qui IPAB, rivolge la propria ospitalità a persone, soprattutto anziane, bisognose di assistenza. È autorizzata all'esercizio per l'accoglienza di 23 residenti in Residenza Assistenziale (R.A.) di cui 5, con attestazione da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), che possono divenire residenti in Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.), secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia, purchè in presenza di un progetto individualizzato stilato dall' Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) stessa.
2. Gli interventi socio-assistenziali, gestiti dalla struttura sono principalmente finalizzati alla riacquisizione e/o al mantenimento dell'autonomia del Residente ricercando, per quanto possibile, il suo reintegro nella realtà socio-culturale di appartenenza, in una continua e costante collaborazione e integrazione con i familiari, i servizi sociali e sanitari territoriali e il volontariato organizzato.

Art. 2 - Servizi residenziali - Organizzazione della vita comunitaria

1. L'Ospite è libero di organizzare la propria giornata occupando il tempo in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte, all'interno o all'esterno della residenza.
2. La struttura, al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli Ospiti, tende a realizzare un tipo di organizzazione in grado di:
 - a) Offrire un ambiente il più familiare possibile e consentire a ciascuno di continuare le proprie abitudini di vita, rimanendo collegati al contesto familiare e sociale, nei limiti di quanto le esigenze della vita comunitaria permettano;
 - b) Garantire all'Ospite la massima libertà, salvo i limiti consigliati dal suo stato di salute;
 - c) Prevedere programmi di attività ricreative e occupazionali organizzate con la consulenza e l'opera di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ricreative, culturali e di volontariato in genere che operano nella zona;
 - d) Regolare gli orari di vita interna della comunità in modo da favorire iniziative e rapporti con l'ambiente esterno;
 - e) Operare in modo che gli Ospiti mantengano rapporti con i familiari, favorendo non solo frequenti e costanti visite, ma quando sia possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
 - f) Favorire l'uso dei locali della struttura per iniziative di tipo comune, anche se promosse da Enti, Associazioni e Organizzazioni del territorio;
 - g) Rispettare le scelte religiose, filosofiche e politiche espresse dall'Ospite al momento del suo ingresso o successivamente.

Art. 3 - Servizi forniti all'Ospite

1. L'IPAB garantisce agli Ospiti le seguenti prestazioni:
 - a) Alloggio;
 - b) Vitto completo con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
 - c) Attività di animazione, attività motorie e ricreative secondo i Piani Assistenziali Individuali (PAI);
 - d) Fornitura, manutenzione e lavaggio della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.), manutenzione e lavaggio della biancheria e vestiario personale;
 - e) Rifacimento del letto;
 - f) Pulizia degli ambienti comuni e delle camere;



- g) Illuminazione;
- h) Riscaldamento invernale e fornitura di acqua calda;
- i) Atti amministrativi e contabili che attengono ai normali rapporti tra l'Ospite, i suoi familiari e l'Amministrazione dell'IPAB, i quali saranno effettuati presso la stessa struttura in orari che agevolino l'utenza;
- j) Assistenza religiosa, nel rispetto delle scelte individuali.

Art. 4 - Rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale

1. Gli Ospiti usufruiscono liberamente delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale e organizzate sul territorio in base al Piano Regionale dei Servizi Socio-sanitari.
2. Lo stato di salute dei singoli Ospiti ai fini terapeutici viene seguito dal proprio medico curante.
3. A tal fine la struttura:
 - a) Si attiva al fine di assicurare agli Ospiti la corretta e completa fruizione di tutte le attività di previsione, cura e riabilitazione organizzate sul territorio;
 - b) Predisporre e attiva per ciascun Ospite programmi individuali da verificare periodicamente;
 - c) Provvede a chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'Ospite;
 - d) Assicura le cure necessarie all'Ospite in base alle prescrizioni del Medico e ne cura l'approvvigionamento e la somministrazione;
 - e) Fornisce le prestazioni socio-sanitarie necessarie;
 - f) Organizza, su ordine del Medico o direttamente nei casi di evidente urgenza, il trasporto del malato in ospedale e attiva costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
 - g) Interviene affinché gli Ospiti seguano la dieta eventualmente prescritta;
 - h) Favorisce le condizioni affinché gli Ospiti possano fruire, in tempi ragionevoli, dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa in campo sanitario, sociale, protesico, riabilitativo, ecc;
 - i) Provvede affinché siano avvisati tempestivamente i parenti in caso di pericolo di vita, di grave infermità o di ricovero in ospedale.
4. Tutte le attività e gli interventi devono essere annotati negli appositi registri e cartelle personali predisposte dall'IPAB.

Art. 5 - Norme d'interesse generale, servizi vari e divieti

1. L'Ospite, all'atto dell'ammissione, fornisce in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, i nomi e gli indirizzi dei familiari o conoscenti ai quali il responsabile (o chi per esso) deve rivolgersi in caso di necessità.
2. L'Ospite è tenuto a comunicare le assenze dalla Residenza (ad eccezione di quelle relative ai ricoveri ospedalieri).
3. L'Ospite inserito nella Residenza, di norma, deve essere munito di corredo personale completo il cui elenco sarà fornito prima dell'ammissione.
4. L'Ospite è tenuto ad avere un comportamento compatibile con l'organizzazione e con le possibilità della struttura, con le esigenze degli altri anziani, e a osservare le regole rispetto all'igiene personale e all'ambiente.
5. L'Ospite gode comunque di libertà, può entrare e uscire dalla struttura nel rispetto degli orari stabiliti dall'IPAB. L'ospite ha massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato di salute. Tali limitazioni sono segnalate dal medico curante dell'Ospite stesso, previo avviso al personale della struttura.
6. Gli orari dei pasti sono fissati rispettivamente dalle ore 08:30 la colazione, dalle 10:30 la merenda di metà mattina, dalle ore 12:00 il pranzo, dalle 15:30 per la merenda di metà pomeriggio, dalle ore 18:00 la cena.
7. La colazione, il pranzo e la cena sono consumati in sala da pranzo entro le fasce orarie sopra



individuate. In casi particolari viene assicurato il servizio pasti in camera.

8. I familiari o i tutori degli Ospiti mantengono nei riguardi degli stessi tutti i doveri del Codice Civile esclusi i servizi assicurati dall'IPAB.
9. L'IPAB garantisce all'ospite di ricevere le visite da lui gradite negli orari e nei locali previsti a tale scopo. L'orario di visita è affisso nella struttura, e va dalle 10:00 alle 11:30, dalle 15:00 alle 17:30. E' possibile fare visita agli ospiti anche in altri orari nel rispetto del funzionamento dei servizi offerti
10. L'IPAB si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento a fronte di danni procurati dagli Ospiti o dai loro familiari per colpa o per negligenza.
11. Ogni Ospite, familiare o visitatore deve astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività che possa recare disturbo o disagio alle altre Persone ospitate e deve adeguarsi alle decisioni dell'IPAB, prese nell'interesse generale della Comunità.
12. Qualora i familiari delle Persone ospitate volessero intrattenersi con il loro congiunto per consumare il pranzo o la cena presso la Residenza, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni fornite dalla struttura riguardo alla definizione delle modalità di fruizione del servizio e il relativo costo.
13. All'Ospite, in particolare, è fatto divieto di:
 - a) Stendere alle finestre capi di biancheria;
 - b) Tenere vasi di fiori e altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
 - c) Tenere fornelli a gas, a spirito nelle stanze loro assegnate;
 - d) Utilizzare apparecchiature elettriche;
 - e) Usare apparecchi rumorosi che possono comunque arrecare disturbo agli altri Ospiti;
 - f) Gettare immondizie, rifiuti e acqua dalle finestre;
 - g) Vuotare nel WC, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
 - h) Fumare, in tutti i locali della struttura;
 - i) Asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi;
 - j) Introdursi nella cucina e locali annessi;
 - k) Assumere bevande alcoliche al di fuori dei pasti e coloro che verranno trovati in stato di ubriachezza saranno espulsi secondo quanto previsto al successivo art. 18;
 - l) Fare rumori nelle camere durante le ore di riposo.
14. In caso di decesso si interpellano i parenti più prossimi o le persone indicate nel Contratto di Ospitalità.
15. Le spese funerarie saranno a carico degli eredi o del Comune di appartenenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 6 - Ambiente di vita

1. Le Persone ospitate godono all'interno della Residenza della più ampia libertà, nel rispetto delle limitazioni imposte dallo stato di salute, valutate e segnalate all'IPAB da parte del Medico curante di ciascun Ospite.
2. Gli Ospiti sono tenuti al rispetto delle regole della vita comunitaria, nonché a mantenere un comportamento consono ed adeguato e comunque tale da non arrecare disturbo ed intralcio ai servizi nei confronti delle altre persone, siano esse altri Ospiti, loro familiari e lavoratori, nonché avere cura di non provocare danneggiamenti e deterioramenti ai locali della Residenza, arredi e suppellettili. In particolare dovranno:
 - a) Osservare le regole d'igiene e decoro dell'ambiente;
 - b) Mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature e adeguarsi alle modalità individuate al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
 - c) Segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio senza provvedere alla riparazione diretta o manomissione da parte



di persone non autorizzate;

- d) Consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'IPAB di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni;
 - e) Assicurare il silenzio e la tranquillità negli orari stabiliti.
3. Familiari e altri visitatori devono correttamente assumere lo stesso comportamento.
 4. È fatto assoluto divieto di dare alloggio, anche solo per una notte, a persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con gli Ospiti. Non è consentito frequentare i locali a uso comune in pigiama, o comunque, con abiti dimessi, non consoni alla dignità degli Ospiti e della Residenza.
 5. Gli Ospiti autonomi possono entrare, uscire o ricevere visite nella fascia oraria prevista evitando, comunque, di recare disturbo alle altre Persone ospitate, specie nelle ore di riposo; gli stessi non possono assentarsi dalle ore 20:00 alle ore 7:00 senza il preventivo accordo con il personale.
 6. Eventuali violazioni saranno puntualmente segnalate per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 7 - Diritti degli Utenti

1. La Carta dei Servizi della Struttura contiene i principi sui quali si basa la filosofia dell'IPAB nell'erogazione dei vari servizi. L'organizzazione socio-assistenziale della struttura, nel rispetto di quanto enunciato nella Carta dei Servizi, tiene conto e tutela i diritti degli Ospiti e opera per garantire il rispetto della loro dignità di cittadini.
2. Gli operatori devono rispettare le convinzioni religiose, filosofiche e politiche dell'Ospite.
3. Gli Ospiti hanno diritto a ottenere le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori e operatori; devono essere posti in condizione di identificare il profilo professionale e il nome degli operatori.
4. Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali nonché le indagini e i trattamenti cui è stato sottoposto, hanno carattere riservato.
5. L'Ospite ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.
6. Gli Ospiti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.
7. Gli Ospiti hanno il diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali compatibilmente con le esigenze terapeutiche ed organizzative.
8. Gli Ospiti possono riunirsi negli spazi comuni, anche con la presenza dei propri familiari, per discutere i problemi che li riguardano e promuovere iniziative in merito, insieme anche alle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti dei servizi socio-sanitari.

Art.8 - Responsabilità degli Ospiti

1. La Persona ospitata, una volta accertati inconvenienti dalla stessa prodotti, è tenuta a risarcire l'IPAB dei danni arrecati per la propria incuria o trascuratezza.
2. In caso di contestazione sulla responsabilità o sull'entità del danno si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di locazione.

Art. 9 - Segnalazioni e reclami

1. Gli Ospiti o i loro familiari possono presentare reclami scritti; la struttura predispone un modulo apposito per la formulazione dei reclami a cura delle parti interessate e mette a disposizione apposita cassetta per la ricezione. I reclami ed eventuali segnalazioni vengono trasmessi al Segretario dell'Ente e da questi, al Collegio Commissariale.



2. Il Segretario dell'Ente esegue un'attività d'indagine sull'entità, sulle responsabilità e validità del reclamo. Tutte le segnalazioni e i reclami vengono opportunamente raccolti in apposito raccoglitore e ordinati temporalmente. Il Segretario dell'Ente, sulla base dei risultati dell'indagine, valuta la consistenza del reclamo e quindi le attività da attuare:
 - a) Archiviazione del reclamo perché non fondato;
 - b) Attivazione di una gestione delle non conformità e eventualmente di una azione correttiva opportuna informando il Collegio Commissariale ed il Coordinatore di struttura.In ogni caso la risposta viene comunicata in forma scritta insieme alle iniziative intraprese per il suo superamento.
3. L'IPAB attiva modalità di rilevazione periodica dei livelli di soddisfazione degli Ospiti e Familiari sulla qualità dei servizi prestati.

Art. 10 - Documentazione

1. Presso la struttura, a cura degli operatori espressamente interessati, deve essere tenuta, costantemente aggiornata, la documentazione relativa sia agli Ospiti sia alla vita comunitaria.
2. In particolare detta documentazione deve comprendere:
 - a) Registro delle presenze degli Ospiti;
 - b) Registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;
 - c) Registro delle consegne;
 - d) Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli Ospiti;
 - e) Documentazione contabile delle spese e dei pagamenti effettuati dagli Ospiti e loro familiari o delle spese sostenute dall'IPAB per loro conto e nel loro interesse (per servizi non compresi nella retta).
3. La documentazione personale degli Ospiti e del personale è rigorosamente assoggettata alla normativa vigente relativa al segreto d'ufficio e professionale.

Art.11 - Trattamento Dati Personali

1. In ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti¹, l'IPAB, per poter dar corso all'ammissione ed all'assistenza degli Ospiti, ha necessità di conoscerne i dati personali, in particolare quelli riguardanti la salute nonché i dati relativi a familiari o persone cui fare riferimento per la tutela dell'Ospite.

Art. 12 - Custodia valori, valori giacenti e Responsabilità Civile

1. L'IPAB declina ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare, senza sua colpa, agli Ospiti e alle loro cose, in particolare per le cose o i valori conservati direttamente dagli stessi.
2. Qualora l'Ospite non fosse in grado di disporre responsabilmente delle cose di sua proprietà, non sarà permesso ad alcuno di asportarle o modificarne lo stato senza la necessaria autorizzazione scritta, della persona stessa o da chi ne ha la rappresentanza.
3. Per quanto concerne oggetti e valori depositati o comunque affidati alla direzione dell'IPAB dall'Ospite, dai suoi familiari o da terzi, sia all'atto dell'ingresso o durante la permanenza nella struttura, si fa riferimento a quanto previsto dal comma successivo.
4. In particolare l'Ospite che desidera far custodire per un breve periodo all'IPAB i propri valori e beni, deve recarsi dall'economo e firmare un verbale di consegna, redatto con descrizione visiva del bene e la quantità.

¹ D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.



5. L'IPAB non fornisce servizio di custodia di denaro.
6. In caso di decesso della Persona ospitata, i familiari dovranno porre l'IPAB nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà agli aventi diritto presentando la documentazione necessaria alla loro individuazione.
7. Le cose giacenti, depositate dagli Ospiti presso la Residenza, successivamente al decesso degli stessi, sono tenute a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi, dal giorno della morte del depositante, se consistono in oggetti d'uso, e per il periodo di tre anni, se consistono in valori ed oggetti preziosi.
8. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, senza che gli aventi diritto abbiano richiesto le cose depositate, il diritto alla consegna si estingue e l'Istituto, in quanto depositario, acquista la proprietà delle cose medesime. Resta ferma l'osservanza di ogni altra disposizione relativa al contratto di deposito contenuto nel Codice Civile.

Art. 13 - Polizza Assicurativa

1. L'IPAB è tenuta a stipulare un'assicurazione per la Responsabilità Civile degli Ospiti verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante la loro permanenza.

Art. 14 - Ammissione in struttura

1. I criteri e le modalità di ammissione sono definiti dalla Carta dei Servizi alla quale si rinvia.

Art. 15 - Criteri per l'Ammissione

1. Possono essere ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, tutte le persone adulte di ambo i sessi, anche coniugi, ad esclusione di coloro che presentino caratteristiche psico-fisiche tali da renderle non idonee alla struttura.
2. Fermo restando la disponibilità del posto compatibile con la tipologia di Ospite, sono ammessi a fruire delle prestazioni di ospitalità e assistenza presso la struttura, i soggetti interessati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e previo parere favorevole del Collegio Commissariale:
 - a) I soggetti residenti nel Comune di Rocca Grimalda e loro congiunti;
 - b) I soggetti residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Rocca Grimalda e loro congiunti;
 - c) I soggetti residenti in altri Comuni.
3. Al momento dell'ingresso dell'Ospite nella struttura il soggiorno sarà considerato temporaneo e di prova dal giorno dell'ingresso dell'Ospite stesso per tutta la durata del primo mese, prorogabile una o due volte a richiesta di una delle parti, al fine di poter raccogliergli le informazioni e valutarne con attenzione le condizioni di autosufficienza e di salute, oltre che per sperimentarne la convivenza con gli altri ospiti ed il personale. Decorso positivamente il periodo di prova, il soggiorno diverrà definitivo ed avrà durata illimitata, salvo i casi di allontanamento previsti.

Art. 16 - Domanda di ammissione e contratto di ospitalità

1. Chiunque intenda chiedere ospitalità presso l'Opera Pia Paravidini per sé o per un suo familiare dovrà presentare apposita istanza compilando il modello di domanda di accoglienza (allegato 1) che potrà ritirare direttamente in struttura o scaricare dal sito internet dell'Ente www.operapiaparavidini.it. Le domande devono essere consegnate al Coordinatore di struttura, al Presidente o ad un membro del Collegio Commissariale preferibilmente presentandosi direttamente in struttura, previo appuntamento. Al momento della presentazione della domanda sarà effettuato un



colloquio informativo. In casi particolari possono essere accettate domande per posta. Qualora non vi siano posti disponibili, il richiedente sarà inserito in lista di attesa e ricontattato non appena vi sarà la disponibilità. Al momento dell'ingresso dell'Ospite verrà sottoscritto il Contratto di Ospitalità (allegati 2a e 2b).

2. Precisamente il richiedente dovrà:
 - a) Compilare e presentare il modulo di domanda (allegato 1) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;
 - b) Produrre autocertificazione della residenza anagrafica e dello Stato di Famiglia;
 - c) Presentare certificato medico che attesti la propria condizione di autosufficienza o parziale autosufficienza, nonché l'assenza di malattie o condizioni che ne possano pregiudicare l'ingresso in comunità;
 - d) Consegnare una fotocopia del documento d'identità, del codice fiscale e della tessera sanitaria, eventuale esenzione al ticket;
 - e) Indicare di eventuali terapie in corso e/o conoscenza d'intolleranze o allergie.
3. Prima dell'ingresso in struttura l'Ospite, unitamente a uno o più familiari o tutori, dovrà sottoscrivere il Contratto di Ospitalità Periodo in prova (allegato 2a) e successivamente il Contratto di Ospitalità Definitivo (allegato 2b) che comprende le condizioni economiche per le quali i cofirmatari saranno obbligati in solido.
4. Accolta la domanda, il Segretario dell'Ente, o un suo delegato concorderà con l'Ospite la data e le modalità di ingresso.
5. I rapporti con gli Ospiti sono regolati, oltreché dal presente regolamento, con il Contratto di Ospitalità, sottoscritto da entrambe le parti. Il Contratto di Ospitalità (allegato 2a e 2b) richiama in toto il presente regolamento e la Carta dei Servizi.
6. Per quanto non compreso nel contratto di ospitalità, si farà riferimento al Codice Civile.

Art. 17 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla Struttura possono avvenire normalmente per scelta volontaria dell'Ospite il quale, (personalmente o i familiari per lui), sottoscriverà un atto in cui dichiara la volontà di dimissione, nel rispetto del preavviso concordato dalle parti.
2. La dimissione può avvenire anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli successivi.
3. In ogni caso, qualora fosse accertata l'incompatibilità della persona con le modalità organizzative individuate, oppure qualora le sue condizioni psico-fisiche non potessero trovare un'adeguata risposta assistenziale, potrà essere disposta l'immediata dimissione della medesima.

Art. 18 - Allontanamento

1. Il Segretario dell'Ente, e/o il Coordinatore di struttura previo parere del Collegio Commissariale, può allontanare e/o dimettere l'Ospite, qualora questi:
 - a) Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
 - b) Commetta ripetutamente gravi infrazioni al regolamento interno;
 - c) Sia insolvente nel pagamento della retta per un periodo indicato dal presente regolamento.



Art. 19 - Retta

1. Per le prestazioni offerte dalla Residenza, all'IPAB sarà corrisposta una retta fissata dal Collegio Commissariale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il cui importo sia stabilito tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) Adeguamento al costo della vita;
 - b) Condizioni particolari dell'Ente, quali un aumento del costo del lavoro e/o dell'assistenza;
 - c) Condizioni congiunturali sfavorevoli.
2. L'entità della retta è differenziata tra Ospiti autosufficienti, parzialmente autosufficienti e Ospiti non autosufficienti, purché in presenza di Progetto individualizzato stilato dall'Unità di valutazione geriatrica (U.V.G.).
3. Qualora durante la permanenza nell'IPAB, le condizioni psico-fisiche dell'Ospite venissero a modificarsi in senso peggiorativo, il medesimo e/o il familiare e/o i tutori s'impegnano a corrispondere la retta adeguata alla nuova condizione previa valutazione da parte del Collegio Commissariale.
4. Nell'eventualità in cui l'Ospite non fosse più idoneo alla permanenza in struttura a causa di un peggioramento delle condizioni psico-fisiche, il Segretario dell'Ente e/o il Coordinatore di struttura informato il Collegio Commissariale, concorderà con i familiari, sentito il S.S.N., il trasferimento in altra struttura che possa garantire adeguata assistenza.
5. All'IPAB saranno corrisposti eventuali rimborsi di costi per medicinali anticipati dalla stessa per conto dell'Ospite.
6. L'importo delle rette a carico dell'Ospite, o dei familiari/tutori, sarà versato direttamente all'IPAB anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese.
7. Il pagamento della retta deve essere effettuato con accredito su C/C appositamente aperto dall'IPAB presso un Istituto di Credito.
8. Possono essere previste rette particolari per il singolo Ospite in caso di esigenze personali quali camera singola o condizioni psico-fisiche che richiedono un impegno straordinario di assistenza.
9. Situazioni particolari:
 - a) In caso d'ingresso a mese in corso verrà concordato il rateo di retta da versare; il rateo corrispondente tuttavia riguarderà il primo mese successivo al periodo di prova, (visto che tale periodo è stabilito in un mese, prorogabile una o due volte) e dovrà essere pagato interamente;
 - b) In caso di dimissione volontaria l'Ospite è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni; in mancanza del quale è tenuto a versare l'importo corrispondente ai giorni di mancato preavviso.
 - c) In caso di dimissione per altri motivi (es. dichiarazione di inidoneità da parte U.V.G) sarà concordato un tempo necessario per individuare una nuova adeguata sistemazione. In questo caso verrà concordato l'importo da versare per il periodo conteggiando i giorni effettivi di permanenza;
 - d) In caso di morte dovrà essere corrisposta la retta in corrispondenza alla decade comprendente il giorno effettivo in cui è avvenuto il decesso;
 - e) In caso di assenze dell'Ospite dovute a periodi di rientro a casa per festività o di ricovero ospedaliero, il posto in struttura potrà essere garantito solo con il pagamento della retta ordinaria.
10. In caso d'insolvenza dell'Ospite per un periodo superiore a 30 giorni, il Segretario dell'Ente solleciterà il pagamento con lettera raccomandata e verranno applicati gli interessi di mora. Se l'insolvenza si protrae oltre i 30 giorni, l'Ente si riserva di provvedere alla dimissione dell'Ospite e di adire per vie legali, al fine di recuperare il credito ed i relativi interessi per ritardato pagamento.
11. Nel caso l'Ospite abbia lasciato insoluti, lo stesso o il suo familiare/tutore dovrà provvedere al ripianamento e/o risarcimento.
12. Durante il periodo di prova (come previsto da art.15 comma 3) la retta sarà fissata a € 1.400,00 (millequattrocento/00) mensili. Il periodo di prova servirà a valutare le condizioni di autosufficienza e salute dell'Ospite, così come risultante dal PAI. La retta, successivamente al periodo di prova sarà determinata tenendo conto delle condizioni dell'Ospite, secondo quanto previsto dalla carta dei servizi.



Art. 20 - Avvertenze di carattere generale in caso di evacuazione

1. Al fine della tutela propria e delle altre persone in caso di emergenze, gli Ospiti e loro familiari o visitatori, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) Comportarsi conformemente alle istruzioni ricevute;
 - b) Attenersi alle informazioni riportate nelle apposite bacheche dislocate nei vari ambienti;
 - c) Fare attenzione alla segnaletica di sicurezza;
 - d) Astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo l'impossibilità di contattare la persona preposta);
 - e) Evitare ogni forma di panico;
 - f) Allontanarsi dai locali ordinatamente, secondo le istruzioni ricevute dagli addetti;
 - g) Non appena percepito l'avviso di allarme non attardarsi a raccogliere gli effetti personali;
 - h) Non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
 - i) Seguire il percorso d'esodo contrassegnato dall'apposita segnaletica (se non vi è una diversa indicazione da parte degli addetti all'emergenza);
 - j) Portarsi in luogo sicuro seguendo le vie di fuga;
 - k) Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano state espressamente richieste dagli addetti;
 - l) Non rientrare nei locali appena evacuati;
 - m) Non allontanarsi senza autorizzazione degli addetti all'evacuazione dal luogo e/o area di raccolta dove verrà fatto l'appello;
 - n) Collaborare oltre che con gli addetti anche con i soccorritori esterni;
 - o) Segnalare la propria presenza una volta giunti al punto di raccolta.

TITOLO II - SERVIZI ESTERNI

Art. 21 - Ambito d'intervento

1. L'IPAB nell'ambito della propria attività di promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie può erogare i propri servizi anche integrandosi con i servizi socio-sanitari della zona e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

Art. 22 - Programmazione degli interventi

1. Ai sensi della normativa regionale vigente, l'IPAB fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale. Il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale l'IPAB si avvalgono delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona e, in generale, nell'ambito dei servizi sociali garantiti.
2. L'assunzione e la successiva gestione di eventuali servizi socio-assistenziali esterni alla struttura, sarà disposta dal Collegio Commissariale, nell'ambito delle proprie prerogative di programmazione degli interventi istituzionali.



Art. 23 - Gestione e risorse

1. Nel provvedimento di assunzione del servizio esterno, il Collegio Commissariale individuerà il responsabile della realizzazione del servizio stesso. In caso di mancata indicazione la responsabilità farà capo al Segretario dell'Ente. Nel medesimo provvedimento il Collegio Commissariale approverà un documento/progetto che dovrà contenere, oltre alle modalità di realizzazione del servizio:
 - a) Le risorse umane impiegate con particolare riferimento alla scelta sull'utilizzo di personale dipendente o convenzionato;
 - b) Le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
2. Il responsabile incaricato o il Segretario dell'Ente renderà periodicamente al Collegio Commissariale circa lo stato di realizzazione del servizio

TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso. Da tale data sono abrogate le disposizioni dei Regolamenti dell'IPAB e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Si stabilisce altresì, quale clausola interpretativa generale, che tutte le disposizioni contenute in regolamenti, deliberazioni e altri atti dell'IPAB, i quali possono risultare se non esplicitamente in contrasto anche solo non sistematicamente coordinate con le disposizioni del presente regolamento o con i principi organizzativi da esso desumibili, devono essere intraprese nel senso in cui risultino compatibili con il regolamento medesimo.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare inerente alla Residenza contenuta in altri Regolamenti, nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa regionale e statale in materia.